# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Oggetto Concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee in loc. Massa Finalese, Comune di Finale Emilia (MO) codice SISTEB FE07A0039 Soc.

Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. sas.

n. DET-AMB-2018-2253 del 10/05/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-2368 del 10/05/2018

Determinazione dirigenziale

Struttura adottante Area Coordinamento Rilascio Concessioni

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex* art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della 1. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);
- PRESO ATTO che con domande PG/07/51324 del 21/02/2007, PG/07/94498 del 03/04/2007, la società agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. sas, c.f. 02068280367, con sede legale a Finale Emilia (MO), via Abba' e Motto n. 14/A, ha chiesto (cod. FE07A0039) il rilascio di concessione

per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante seguenti opere fisse:

- pozzo n. 1 codice MOA2521, coordinate UTM RER X:675337 Y- 967674;
- pozzo n. 2 codice MOA2522, coordinate UTM RER X:675377 Y: 967719;
   entrambe ubicate in località Massa Finalese del comune di Finale Emilia (MO) per uso zootecnico;
- PRESO ATTO della relazione tecnica presentata dalla società Veronesi di Veronesi Gaetano & C. e acquisita agli atti con prot. PGDG/2018/4868 del 03/04/2018 dalla quale risulta che il pozzo n. 1, coordinate UTM RER X: 675337, Y: 967674, codice anagrafica del pozzo MOA2521, è stato:
  - irreversibilmente danneggiato nel 2015 a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012,
     al punto tale da non poter estrarre la colonna tubolare in metallo e recuperare la pompa;
  - tombato con le seguenti procedure di chiusura e messa in sicurezza:
    - 1) pulizia dell'interno del tubo;
    - 2) taglio della camicia di ferro a -2,50 m. dal piano di campagna;
    - 3) riempimento con sabbia silicea di Po nel tratto filtrante in moda da ripristinare le condizioni idrogeologiche esistenti prima della perforazione;
    - 4) cementazione con miscela di cemento e betonite iniettata dal fondo foro fino a
       -2,50 m. dal p.c. che impedisce l'inquinamento della falda e garantisce il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario;
    - 5) ripristino del piano di campagna;

# PRESO ATTO che:

con domanda di variazione non sostanziale acquisita agli atti con prot.
 PGDG/2018/4868 del 03/04/2018 integrata con nota PGDG/2018/5213 del 10/04/2018 la società agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. ha chiesto la

sostituzione del pozzo n. 1 con un nuovo pozzo sito in prossimità (coordinate UTM RER X: 675414,51 – Y: 967694,90) di uguale profondità e caratteristiche perforato nel 2015 senza autorizzazione per i motivi indicati nella relazione tecnica sopra citata;

**DATO** ATTO che con nota PGDG/2018/0006329 del 02/05/2018 è stata segnalata all'ufficio competente la violazione dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 da parte della società richiedente la concessione, per gli opportuni provvedimenti di competenza;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi una profondità ciascuno di m. 48 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Finale Emilia (MO), loc. Massa Finalese via Abbà e Motto 14/A, su terreno di proprietà del richiedente, censiti al fg. n. 80, mapp. n. 176; coordinate del pozzo n. 1 (perforato nel 2015 in sostituzione del pozzo n. 1 codice anagrafico del pozzo MOA2521) UTM RER x: 675414,51 y: 967694,90 coordinate del pozzo n. 2 UTM RER x: 675377 y: 967719 (codice anagrafico pozzo MOA2522);
- portata massima di esercizio dei due pozzi pari a 10,5 l/s; (pozzo n. 1 portata massima di esercizio 6 l/s; pozzo n. 2 portata massima di esercizio 4,5 l/s); volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 22.000,00 mc/annuo;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico per allevamento suini.

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati e che il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 162,45;

### CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree
   SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex- ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva
   Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di "Esclusione" definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Modena, (PG/2012/92108 del 12/04/2012);
- Sorgeaqua srl Servizio idrico integrato (PG.2012.126333 del 21.05.2012)
- Autorità di Bacino del Fiume Po (PG.2012.48821 del 24/02/2012)
- Ausl di Modena, (PG/2012/35446 del 09/02/2012);

## ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 21/10/2011 la somma pari a euro 177,00 e in data 27/03/2018 la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 27/03/2018, la somma pari a euro 162.45, relativa al canone dovuto per
   l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 07/05/2018, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

### **DETERMINA**

# sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire alla società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. sas, c.f. 02068280367 con sede legale a Finale Emilia (MO), via Abbà e Motto n. 14/A, il riconoscimento della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea e di rilasciate la concessione di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi aventi ciascuno profondità di m. 48 dal piano di campagna;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Finale Emilia (MO), loc. Massa Finalese su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 80, mappale n. 176; pozzo n. 1 coordinate UTM RER x: 675414,51; y: 967694,90; pozzo n. 2 (codice MOA2522) coordinate UTM RER x: 675377; y: 967719;
  - portata massima di esercizio pari a 10,5 l/s
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 22.000,00 mc/annuo;
- 2. destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
- 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
- 4. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 162.45;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
- 6. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato
   dalla SAC Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità, è causa di decadenza del titolo concessorio;

### 7. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

# 8. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- 9. di provvedere a notificare il presente provvedimento al/alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;

- 10. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
- di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 14. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

# AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

#### E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

#### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla società agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. sas, con sede legale in Finale Emilia (MO) – loc. Massa Finalese, via Abbà e Motto, 14/A, c.f. 02068280367, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (domande di concessione PG.07.51324 del 21/02/2007, e PG.07.94498 del 03.04.2007 cod. Sisteb FE07A0039)

#### ARTICOLO 1

### DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi aventi ciascuno una profondità di m. 48 dal piano di campagna e tubazioni in ferro del diametro interno di 150 mm., il pozzo n. 1 equipaggiati con elettropompa sommersa ad asse verticale della potenza di kw 5,5 una portata massima 6 l/s, dotato di filtro in PVC micro fessurato da 0.4 mm. posizionato tra 43 m. e 48 m di profondità; il pozzo n. 2 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 3 portata massima di l/s 4,5 dotato di filtro fra 40 e 48 m. di profondità; entrambi i pozzi hanno una portata massima complessiva di 10,5 l/s.
- 2. Le opere di presa sono site nel Comune di Finale Emilia (MO), località Massa Finalese, via Abbà e Motto n. 14/A, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 80 mappale n. 176; coordinate pozzo n. 1 UTM RER: X = 675414,51; Y = 967694,90, coordinate pozzo n. 2 UTM RER X: 675337 Y:967719.

## ARTICOLO 2

## QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico per allevamento in media di 6.000 suini.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10,5 l/s nel limite di volume complessivo annuo pari a 22.000,00 mc.
- Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 3 ore al giorno. I prelievi avvengono dal corpo idrico 0630ER DQ2PPCS.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
- 3. Stato delle opere Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
- 4. **Variazioni** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

(compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

- 5. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
- Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 7. **Cambio di titolarità** Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

# ARTICOLO 4

#### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
- Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
- 3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
- 4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

# ARTICOLO 5

## REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

- 1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
- 2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## ARTICOLO 6

#### CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
- 5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

## ARTICOLO 7

# DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

# ARTICOLO 8

## OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto Gaetano Veronesi in qualità di legale rappresentante della società agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. - C.F. 02068280367, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Gaetano Veronesi

(Originale firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.